

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N.90

OGGETTO: Riclassificazione delle sedi di segreteria per superamento della soglia demografica relativa alla classe di appartenenza dei comuni. Revoca delibera n. 191/99.

L'anno duemila addì 12 del mese di **APRILE** alle ore **10.00** e seguenti, nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

Presiede la seduta il **Presidente Avv. Gianluca Susta**.

E' presente alla seduta il **Presidente del Collegio dei revisori dei conti** prof. Antonio Giuncato, la prof.ssa Margherita Poselli e il dr. Stefano Varini.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

**DELIBERAZIONE N. 90
DEL 12 APRILE 2000**

OGGETTO: Riclassificazione delle sedi di segreteria per superamento della soglia demografica relativa alla classe di appartenenza dei comuni. Revoca delibera n. 191/99.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la delibera n. 191/99 del Consiglio Nazionale di Amministrazione in tema di classificazione delle sedi di segreteria a seguito di incrementi demografici;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca della richiamata delibera n. 191/99 e ridefinire il procedimento di classificazione delle sedi di segreteria a seguito di incrementi demografici;

Considerato che il principio generale della classificazione delle sedi di segreteria comunale e provinciale, in base alla popolazione residente, nel previgente ordinamento era disciplinato dalla legge 8 giugno 1962 n. 604;

Dato atto che nel silenzio delle norme attualmente vigenti ed in assenza della contrattazione collettiva nazionale del lavoro occorre individuare i criteri per procedere alla classificazione delle sedi di segreteria a seguito di incrementi demografici;

Ritenuto opportuno conferire in capo ai Consigli di Amministrazione regionali la competenza a deliberare l'avvenuto passaggio di classe demografica, al fine di snellire ed accelerare il relativo procedimento, richiedendo un semplice obbligo di comunicazione a questa Agenzia;

Considerato di dovere rendere obbligatoria la classificazione delle sedi di segreteria comunali e provinciali convenzionate laddove venga superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti al fine di garantire il rispetto del rapporto tra fascia professionale del segretario e classe demografica di appartenenza dell'ente, secondo quanto disposto dall'articolo 12 del d.P.R. n. 465/97;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

Visto il d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. Di revocare le delibera n. 191/99.
2. La classificazione delle segreterie comunali e provinciali in seguito a variazioni demografiche è dichiarata a seguito di richiesta formulata dalla giunta comunale con propria deliberazione, previa acquisizione di una certificazione dell'ufficiale di anagrafe, attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La classificazione delle segreterie comunali e provinciali allorchè, in seguito alla stipula di Convenzioni di segreteria venga superata la soglia demografica relativa alla classe di appartenenza degli enti, avverrà con la stessa procedura di cui al punto precedente, tenuto conto che la classificazione si riferisce alla segreteria convenzionata e non ai singoli comuni; per terminare al momento dello scioglimento della convenzione stessa, scioglimento che dovrà essere comunque comunicato.
4. La competenza a deliberare l'avvenuto passaggio di classe demografica appartiene ai Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali competenti i quali, acquisita tutta la documentazione necessaria, provvedono nei quindici giorni successivi comunicandolo contestualmente all'Agenzia Nazionale.
5. La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione della presente deliberazione.